



COMUNE DI
EMPOLI

L0126 EMPOLI – Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra della scuola media Vanghetti in Via Liguria n.1 – CUP C73D22000050006. Appalto finanziato con fondi PNRR M.4 C.1 I.1.3 CIG BA2A3BC6C0



Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

DISCIPLINARE DI GARA – LAVORI PROCEDURA APERTA sotto soglia”	2
- L01-26 EMPOLI – Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra della scuola media Vanghetti in Via Liguria n.1 – CUP C73D22000050006. Appalto finanziato con fondi PNRR M.4 C.1 I.1.3	2
PREMESSE	2
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	3
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	3
1.2 Dotazioni tecniche	4
1.3 Identificazione sul sistema telematico	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 Documenti di gara	6
2.2 Chiarimenti	7
2.3 Comunicazioni	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	8
3.1 Descrizione sommaria	8
3.2 Validazione progetto esecutivo	8
3.3 Comune di esecuzione	8
3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo	8
3.5 Importo complessivo dell'appalto	8
3.6 Finanziamento e modalità di pagamento	9
3.7 Lavorazioni di cui si compone l'intervento, qualificazioni richieste e subappalto	10
3.8 Termine di esecuzione DELL'APPALTO/durata dell'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI GENERALI	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	15
6.1 Indicazioni RELATIVE ALLA QUALIFICAZIONE per CONCORRENTI SINGOLI, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	15
6.2 Indicazioni per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
11. SOPRALLUOGO (FACOLTATIVO)	20

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
16. OFFERTA TECNICA	33
17. OFFERTA ECONOMICA	36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta.....	38
18.2 Metodo di Calcolo dei PUNTEGGI.....	38
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	38
19.1 Verifica documentazione amministrativa	39
19.2 Commissione giudicatrice	39
19.3 Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche	40
19.4 Verifica di anomalia delle offerte	40
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	41
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
22. CODICE DI COMPORTAMENTO	44
23. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44

DISCIPLINARE DI GARA – LAVORI PROCEDURA APERTA sotto soglia”

- L0126 EMPOLI – Procedura aperta per l'appalto dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra della scuola media Vanghetti in Via Liguria n.1 – CUP C73D22000050006. Appalto finanziato con fondi PNRR M.4 C.1 I.1.3

PREMESSE

L'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (d'ora in poi Unione o Centrale di Committenza) intende procedere, tramite procedura:

- aperta di cui all'art. 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in seguito: Codice) all'affidamento dell'appalto indicato in epigrafe, in esecuzione della determina a contrarre del Comune di Empoli n.73 del 22/01/2026 e della Centrale di Committenza n. 59 del 29.01.2026.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del Codice.

pertanto, ai sensi di quanto disposto nell'allegato I.3 del Codice, la durata del procedimento è prevista nei termini di

- 9 mesi

che decorrono dalla pubblicazione del bando di gara.

I termini sopra indicati si applicano fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.



Criteri ambientali minimi (CAM) L'appalto è soggetto ai Criteri ambientali minimi di cui al DM n. 256/2022, pubblicato in GURI il 06/08/2022 e consultabili sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'indirizzo <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Il CIG è BA2A3BC6C0 il CUI è L01329160483202500018, il CUP è C73D22000050006
CPV 45454000-4

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, si precisa che la gara non è suddivisa in lotti stante il carattere unitario della prestazione. Nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, la stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali per le seguenti motivazioni: l'entità del lavoro e la tempistica richiesta all'appaltatore non necessitano del frazionamento delle opere in oggetto in lotti.

Appalto Congiunto: L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni quale Centrale di Committenza, di cui all'art. 62 del Codice, istituita con convenzione, ex art. 30 del Dlgs 267/2000, approvata con la Delibera di Consiglio Unione n. 6/2023, sottoscritta in data 19.04.2023, Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa (Comune di Empoli) Repertorio Atti Privati dell'Unione n. 1/2023.

La Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa è qualificata per lo svolgimento della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 4 del Codice.

Centrale di Committenza: Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (FI) – Italy, Codice NUTS: ITI14 C.F. 91016930488 P. IVA 06322570489; PEC circondario.empolese@postacert.toscana.it; posta elettronica info@empolese-valdelsa.it, Tel. 0571.757528/816/966/967, Fax. 05719803333; Indirizzo internet: www.empolese-valdelsa.it

Codice Ausa: 0000244532; Indirizzo del profilo di committente: www.empolese-valdelsa.it

Comune Committente: Comune di Empoli.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'allegato I.2, è l'Ing. Roberta Scardigli – Comune di Empoli, nel proseguo RUP.

Il Responsabile Unico del Progetto per quanto di competenza della Centrale di Committenza riguardo la gestione della fase di affidamento, per le attività delegate dal Comune Committente, è la Dott.ssa Catia Consolati Responsabile EQ dell'UOC Gare contratti Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, (in seguito: Autorità di Gara).

La Circolare del MIT 13 luglio 2023 conferma la specialità delle disposizioni di cui al D.L. 77/2021 e s.m.i. per le opere PNRR e assimilate che, pur nella vigenza del nuovo Codice, dev'essere applicato in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza del D.L. in materia di evidenza pubblica emanato per consentire la realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad esse connesse, anche se non finanziate con dette risorse. (Consiglio di Stato, Sez. V 29/4/2025 n. 3611).

Ove compatibile il presente Disciplinare di Gara si atterrà al Bando Tipo 1/2023 anche se per affidamento di appalti di servizi.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della PAD START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze



contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle prescrizioni tecnico-informatiche disponibili all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e nell'Amministrazione trasparente, al seguente link:

https://empolesevaldelsa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/5083403?p_auth=ir6yAVp0&p_p_state=pop_up

unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la partecipazione dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel

presente disciplinare e nelle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR. In ogni caso è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- c) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- d) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- e) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Centrale di Committenza utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF /A JPG per le immagini.

La Centrale di Committenza non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

1.3 IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Le imprese interessate a partecipare alle procedure di gara devono essere registrate all'Anagrafe degli Per poter presentare offerta è necessario:

- essere registrati all'Anagrafe degli operatori economici, istituita presso ANAC, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
- accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

I dati relativi all'operatore economico, nonché i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi rilevanti ai fini del Codice dei Contratti, contenuti nella banca dati dell'Anagrafe degli operatori economici, si considerano aventi valore certificato.

La Piattaforma telematica START, essendo certificata ai sensi dell'art. 25 del Codice, acquisisce i dati degli operatori economici direttamente dall'Anagrafe di cui sopra e li utilizza per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 31, c. 4 del Codice dei Contratti.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. +39 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

2.DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Progetto redatto ai sensi dell'art. 41 del Codice, con i contenuti ivi previsti dall'allegato I.7 comprensivo del Capitolato Speciale d'Appalto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali disponibile all'indirizzo:

https://empoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/1550476?p_p_state=pop_up

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali del 18 Ottobre 2007
- 4) Patto di integrità approvato con delibera n. 14 del 07 giugno 2016 dell'Unione;
- 5) Protocollo di intesa in materia di appalti pubblici del 10 novembre 2023;
- 6) Codice di comportamento del Comune convenzionato e dell'Unione.
- 7) Allegato "Criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici"

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://empolesevaldelsa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/5083403?p_auth=ir6yAVp0&p_p_state=pop_up

e sulla PAD <https://start.toscana.it/tendering/tenders/002982-2026/view/detail/1>.

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, le informazioni inerenti la presente procedura di gara, sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite la stessa piattaforma START.

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Unione di Comuni e del Comune committente è pubblicato un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita dell’appalto di cui trattasi, contenuti nella predetta BDNCP

2.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno 11.02.2026 nella sezione CHIARIMENTI della PAD attraverso il tasto “Richiedi chiarimenti”, previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il giorno 13.02.2026, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sessione CHIARIMENTI.

Le risposte alle ulteriori richieste, presentate oltre il termine di cui sopra e quindi con l’approssimarsi del termine di scadenza delle offerte, verranno fornite per quanto possibile e funzionalmente alle ragioni organizzative della stazione appaltante.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD .

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al Servizio di supporto della Piattaforma al n. +39 02 8148 0761 o all’indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com .

2.3 COMUNICAZIONI

In conformità all’art. 29 del Codice, le comunicazioni tra Centrale di Committenza e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma START e per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell’art. 90 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del Codice, verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla PEC start@postacert.toscana.it e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma.

Eventuali comunicazioni della Centrale di Committenza di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati la Centrale di Committenza non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: **Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 90 ed art 101 del Codice**

via PEC. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Centrale di Committenza provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

3.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Gli interventi riguardano, l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di Ristrutturazione ed efficientamento energetico della palestra della scuola Vanghetti in Via Liguria n.1. I lavori devono garantire la conformità al principio del DNSH (Do Not Significant Harm) in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 17 dl Regolamento UE 241/2021 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

3.2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art. 42 comma 4 del Codice il progetto è stato validato dal RUP con atto del 15/01/2025.

3.3 COMUNE DI ESECUZIONE

Empoli (FI)

3.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A misura ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I.7 del Codice.

3.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Importo a base di gara € 645.000,00 oltre iva così suddiviso:

	Descrizione	A Misura
A	Lavori soggetti a ribasso - Comprese spese di manodopera	€ 610.509,09
B	Oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 34.490,91
A+B	Importo totale dell'Appalto	€ 645.000,00

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice ‘Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

Pur trattandosi di procedura di gara avente ad oggetto un appalto di lavori, questa Centrale di Committenza ha ritenuto di adeguare il presente disciplinare alle indicazioni contenute nel Bando Tipo n. 1/2023, e successivi aggiornamenti, in materia di costo della manodopera.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Comune committente ha stimato pari ad € 172.222,72 calcolati sulla base degli

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è Edili e affini codice CNEL F012.

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 3 dell'Allegato I.01 i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

3.6 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi PNRR dall'Unione Europea – Next Generation EU, di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole”

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice è prevista per il presente appalto la corresponsione all'appaltatore di una anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

La stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d'opera, su stati di avanzamento, ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga l'ammontare minimo di € 150.000,00, al netto delle ritenute di legge. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 dalla Legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata Legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge 136/2010.



Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU - Il presente appalto è finanziato con fondi del PNRR pertanto la partecipazione alla gara sarà soggetta alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota

LT161/21, del 14 luglio 2021 e a tutta la normativa conseguente. In particolare, la Misura 4, Componente 1, Investimento I. del PNRR che prevede “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole”.

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera, superiore al tre per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

La revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonché ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.

Ai fini della modalità di calcolo della variazione dei prezzi, si rinvia a quanto previsto nell'allegato II.2-bis del D.lgs. n. 36/2023 e nel Capitolato all'articolo 2.30.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente paragrafo ed all'art. 60 del Codice, il Comune Committente potrà utilizzare:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione del medesimo comune committente e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza del medesimo comune committente e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

3.7 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella a).

L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ricomprende anche le lavorazioni indicate nella tabella di cui alla lettera b), ciascuna di importo inferiore ad € 150.000,00, tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione e possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Tabella a)

Lavorazione	Categoria Allegato II.12 del Codice	Qualificazione obbligatoria	Importo	% sul totale base di gara	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappalto
Edifici civili ed industriali	OG1 cl. III	SI	€ 645.000,00	100%	Prevalente	49,99% ai sensi dell'art. 119 c. 1

E' prevista l'opzione di cui all'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, in base alla quale, qualora in

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore contrattuale complessivo, compresa l'opzione di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, ammonta ad € 774.000,00 oltre iva, è pertanto richiesta la qualificazione per la categoria OG1 con classifica non inferiore alla III, al fine di garantire che l'appaltatore sia qualificato per l'intero importo dei lavori, compresa l'opzione.

Tabella b)
Lavorazioni incluse nella categoria prevalente non scorporabili

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria Allegato II.12 del Codice</i>	<i>Importo</i>
Impianto idrico sanitario	OS3	€ 31.799,57
Impianto termico	OS28	€ 10.654,08
Impianto elettrico	OS30	€ 22.814,97

Precisazione sui costi della manodopera

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera che, sulla base di una interpretazione strettamente formalistica della norma, devono essere scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Tuttavia, il medesimo art. 41 comma 14 prevede che: *“resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi del richiamato art. 11 comma 3 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

A tal fine prima di procedere all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice, in conformità con l'allegato I.01.

Le medesime tutele normative ed economiche devono essere garantite anche ai lavoratori in subappalto.

L'offerente ai sensi dell'art. 100 del Codice, ai fini dell'ammissione alla gara, deve possedere, a pena di esclusione:

Attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui all'allegato II.12 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1 classifica III o

superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato

3.8 TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO/DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

Termine di esecuzione:

Giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. L'appaltatore **si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori** che potrà fissare scadenze inderogabili per l'appontamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 774.000**, al netto di Iva così suddiviso.

Importo complessivo (A+B)	€ 774.000,00
A) Importo lavori	€ 645.000,00
B) Importo opzione quinto d'obbligo	€ 129.000,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. I consorzi stabili di cui all'articolo 65 comma 2, lettera d) sono tenuti a specificare le quote di esecuzione affidate a ciascuna consorziata indicata quale esecutrice. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali il consorzio concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la Centrale di Committenza accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Il Comune Committente verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto al punto 20 del presente Disciplinare n. 20 “AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO”.

Gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 nell'allegato A.2.bis Dichiarazioni integrative al DGUE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore

economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Centrale di Committenza.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di Committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che **non consegnano**, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente

trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, **hanno omesso** di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale avverrà accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 20.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice, per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00, è richiesto, a pena di esclusione che l'operatore economico sia qualificato mediante attestazione di qualificazione, adeguata in rapporto alle categorie di opere di cui si compone l'appalto ed all'importo delle stesse. L'attestazione di qualificazione deve essere rilasciata da organismi di diritto privato, autorizzati da ANAC, secondo il sistema di qualificazione per i lavori pubblici, disciplinato all'allegato II.12 del Codice.

Qualora l'appalto includa al suo interno categorie di opere scorporabili, di importo inferiore ad € 150.000,000, è richiesto, a pena di esclusione, che l'operatore economico si qualifichi mediante:

- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12 del Codice.

Nel presente appalto, è richiesto, a pena di esclusione:

- per la categoria prevalente: possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui all'allegato II.12 del Codice, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria **OG1, classifica III o superiore**, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 del Codice, da dichiarare nel Modello A.2.bis "Dichiarazioni integrative al DGUE".

Per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione europea il possesso dei requisiti di qualificazione verrà accertato ai sensi dell'articolo 30, comma 3 del medesimo allegato II.12.

6.1 INDICAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICAZIONE PER CONCORRENTI SINGOLI, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Ai sensi dell'allegato II.12, parte IV al Codice:

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli

importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi (di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del codice), i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile costituiti o costituendi (di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del codice) ed i Gruppi Economici di Interesse Europeo (di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h del codice), sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Si applicano le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

I raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, i consorzi ordinari ed i GEIE, possono liberamente stabilire le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Pertanto, in sede di offerta, devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti di partecipazione, possono raggruppare altre imprese qualificate (*cooptazione*) anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

6.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. (*ai sensi dell'articolo n. 67 comma 5 del Codice*).

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, si qualificano mediante i requisiti posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. (*ai sensi dell'articolo 67 comma 4 del Codice*).

I consorzi stabili eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante:

-Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate.

-Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio nella misura corrispondente alla quota di esecuzione assegnata dal Consorzio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.

Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.

In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non

assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 3.7 e 6 (avvalimento qualificante) e/o per migliorare la propria offerta (avvalimento migliorativo).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli compilando il DGUE elettronico generato automaticamente dalla piattaforma START;
- possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nella modulistica proposta da questa Centrale di Committenza;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento qualificante, il concorrente allega nella BUSTA AMMINISTRATIVA il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento migliorativo, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda, il DGUE dell'ausiliario deve essere allegato nella BUSTA AMMINISTRATIVA mentre il Modello B.3.2 "Dichiarazioni impresa ausiliaria" e il Contratto di Avvalimento Migliorativo devono essere allegati nella BUSTA TECNICA.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta

da parte della Centrale di Committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Centrale di Committenza procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Non si configurano come attività date in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti indicati nella tabella a) all'art. 3.7, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività date in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e non devono sussistere a suo carico i motivi di esclusione

Ai sensi dell'art. 119 c. 2, sempre nell'allegato A.2.bis, il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei sub contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub contratto.

Per il dettaglio della disciplina si rimanda all'art. 2.16 del capitolato Speciale di Appalto e al paragrafo 8 del presente disciplinare.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

(Da dichiarare nel modello A.2.bis)

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, tenuto conto che la prestazione del presente appalto (affidamento di lavori), appalto non ad alta intensità di manodopera in cui la clausola sociale relativa al riassorbimento del personale impiegato non è applicabile in quanto l'affidatario del contratto oggetto della procedura non subentrerebbe al precedente appaltatore, l'operatore economico è tenuto solo a:

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare (Non è richiesto l'impegno ai sensi del comma 1 lettera a) e c) e del

comma 2 dell'articolo 102 del Codice, in quanto sarebbe privo di oggetto e risulta quindi non applicabile. Consiglio di Stato Sezione Quinta n. N. 26 del 03.01.2025);

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del **Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale** (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele nell'allegato A.2.bis "Dichiarazioni integrative al DGUE" (**e indica le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01**) e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa alla **BUSTA ECONOMICA**, mediante compilazione del modello **C.2**.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato, nelle prestazioni di cui al presente appalto, l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle *linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309]*].

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, la garanzia provvisoria non è dovuta.

11. SOPRALLUOGO NON PREVISTO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione Appaltante.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 11/04/2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. (Consiglio di stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198).

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando, se resi disponibili sulla Piattaforma, i modelli proposti da questa Centrale di Committenza.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 17 febbraio 2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per ogni singolo file. I formati dei file accettati dalla Piattaforma sono indicati al punto 1.2.

L'offerta è composta da:

- A – Documentazione amministrativa
- B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente visualizza direttamente nella Piattaforma un messaggio di conferma con indicazione di data e orario di invio della stessa.

L'operatore economico che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione).

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si dà atto che alla data odierna, in attesa di adeguamento del portale alla nuova normativa vigente, la Piattaforma START non permette di effettuare modifiche o rettifiche alla documentazione presentata in sede di offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante

dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Centrale di Committenza procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Centrale di committenza può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È sempre possibile chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla Centrale di Committenza o dal Comune di Committenza che non può essere inferiore a cinque giorni o superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la documentazione elencata ai successivi punti del presente articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese da ogni soggetto tenuto alla compilazione del DGUE nel rispettivo DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico START e deve essere redatta secondo le modalità indicate nel "Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte" disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

ATTENZIONE

A tal fine **il concorrente**, dopo essersi identificato sul sistema, **deve porre attenzione alla compilazione della domanda di partecipazione predisposta dalla piattaforma operativa certificata START poiché la corretta selezione in questa fase della modalità di partecipazione (operatore singolo, in raggruppamento o Consorzio) determina la successiva generazione o meno dei DGUE elettronici delle eventuali mandanti/consorziate esecutrici e il conseguente inserimento dei soggetti raggruppati/consorziati nel fascicolo elettronico**. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: un consorzio che partecipa in proprio alla procedura, deve selezionare Impresa Singola, il consorzio che partecipa per le proprie consorziate esecutrici deve selezionare Consorzio. Si rimanda alle istruzioni del "Manuale d'uso" della PAD.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono**, le cariche di **cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice in particolare**:

- in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza** o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o di controllo**, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta);
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Le modalità di pagamento della suddetta imposta sono indicate al successivo punto 15.A.11

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria/capogruppo/organismo comune.

Il pagamento di un'unica imposta di bollo pari a € 16,00 ammette la partecipazione del concorrente a uno, più lotti o tutti i lotti della presente procedura.

A.1.bis - ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

A.2 - DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Tale documento deve essere redatto, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante, infine inserito nell'apposito spazio secondo le modalità indicate nel "Manuale d'uso" di START dai seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'ausiliata e dalle imprese ausiliarie.

A.2.bis - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE - POSSESSO REQUISITI E IMPEGNI OPERATORE ECONOMICO - OBBLIGATORIO E OBBLIGHI PNRR

Il concorrente rende le dichiarazioni cui è sottoposto l'appalto mediante l'apposito modello "A.2 bis Dichiarazione integrative al DGUE" allegato alla documentazione di gara contenente altresì:

- l'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità il cui mancato rispetto, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011, costituiscono causa di esclusione dalla gara;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di applicare il CCNL indicato nel presente Disciplinare di Gara o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di 30% e a quella femminile una quota di 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 6.

Tale documento, trattandosi di dichiarazioni integrative al DGUE, deve essere compilato, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante e inserito nell'apposito spazio di START da tutti i soggetti tenuti alla presentazione del DGUE.

A.3 - NEL CASO DI AVVALIMENTO FINALIZZATO ALLA QUALIFICAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;

ed allegare i documenti di cui ai punti **A.3.1, A.3.2 e A.3.3.**

A.3.1 - Il DGUE dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma START. Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni “2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione”, “2.4.1 Compilazione DGUE” e “2.4.2 Compilazione DGUE impresa ausiliaria” del “Manuale d’uso per gli operatori economici per l’utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte” disponibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

A.3.2 - La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART 104 DEL DLGS 36/2023”, resa mediante l'apposito **modello A.3.2**, reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 94 c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto.** Nell’ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest’ultima).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

A.3.3 - CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104 comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è

normalmente oneroso salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria e più essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

ATTENZIONE: In caso di avvalimento migliorativo, valevole per il miglioramento dell'offerta tecnica, il DGUE va allegato nella BUSTA AMMINISTRATIVA mentre il modello B.3.2 "Dichiarazioni ausiliaria e il Contratto di avvalimento devono essere inseriti nella busta tecnica.

Nel caso di avvalimento migliorativo, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, occorre allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

A.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b), c), d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili già costituiti) che non eseguono in proprio le prestazioni.

Nel caso in cui il Consorzio non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice. Le consorziate indicate come esecutrici non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui ai punti **A.4.1) e A.4.2).**

A.4.1 - Il DGUE della consorziata esecutrice generato dalla piattaforma START. Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni “2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione”, “2.4.1 Compilazione DGUE” e “2.4.3 Compilazione DGUE consorziati” del “Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte” disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentato anche per quest'ultima impresa consorziata il DGUE, secondo le indicazioni riportate al precedente capoverso della presente lettera A.4.1).

A.4.2 - La “DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, resa con l'apposito **modello** disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. nell'art. 94 c. 3 del Codice** (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di

rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c), d), dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentata anche per quest'ultima impresa consorziata la "Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre" secondo le indicazioni riportate ai precedenti capoversi della presente lettera A.4.2).

È richiesto di allegare la scansione del libro soci del Consorzio, da cui risulti la qualità di associata della consorziata.

A.5 – DOCUMENTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti **A.5.1) e A.5.2)**.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui l'ANAC abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti **A.5.1) e A.5.2.**

A.5.1 - Il DGUE dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma START. Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni “2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione”, “2.4.1 Compilazione DGUE” e “2.4.2 Compilazione DGUE impresa ausiliaria” del “Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte” disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction> ..

A.5.2 - La “DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA”, tramite l'apposito **modello**, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune Committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice**, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita

la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato allegare sulla piattaforma START i suddetti documenti.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.5.3 - RELAZIONE PROFESSIONISTA (concordato preventivo) Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.6 - GARANZIA PROVVISORIA – (OMISSIONIS)

A.7 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

In ottemperanza alle disposizioni di cui:

- al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

- all'art. 22, Regolamento (UE) 2021/241;

- all'art. 1, comma 1, lett. o), p), q), del D.M. n. 55/2022;

- alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori ;

il concorrente rende le dichiarazioni previste dalle norme antiriciclaggio mediante l'apposito modello “A.7 DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI – PREVENZIONE ANTIRICICLAGGIO” allegato alla documentazione di gara.

Il modello, deve essere compilato da qualunque operatore economico a qualunque titolo coinvolto nella presente procedura (*operatore singolo o associato, mandataria/ capofila e mandante/ consorziata in caso di RT o consorzio ordinario o GEIE, consorzio stabile e consorziata esecutrice dei lavori/ servizi, retiste partecipanti alla gara, ausiliaria, progettista indicato*), il file deve poi essere trasformato in formato pdf e deve essere firmato digitalmente a cura del legale rappresentante dell'operatore economico dichiarante.

A.8 – (OMISSIONIS)

A.9 - il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità

Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 77,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 11/04/2025, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

A10 - NEL CASO DI COOPTAZIONE

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di cui ai punti A.15.1, A.15.2.

A.10.1) Il DGUE dell'impresa cooptata secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

A.10.2) La scheda “DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA”, il cui modello è reperibile sul sistema nella documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

A.11 - IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00, apporla sulla dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, annullarla con un timbro o con un frego. La dichiarazione deve essere completa del numero seriale del contrassegno e del **CIG BA2A3BC6C0** della gara, deve essere trasformata in pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, infine deve essere caricata sul portale START, nella sezione Requisiti di partecipazione nell'apposito spazio A.10 "Comprova assolvimento imposta di bollo". Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A.12 - DICHIARAZIONE ULTERIORE OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI (Consorzi/raggruppamenti...)

Il concorrente allega

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente **redatta mediante il modello A.12, che deve essere compilato e sottoscritto da parte di tutti i partecipanti al raggruppamento**, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

A.13 – DICHIARAZIONE PER ACCESSO AGLI ATTI BUSTA AMMINISTRATIVA

Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di accesso agli atti e quindi alla pubblicazione della documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del Codice, i concorrenti devono compilare il modello predisposto dalla Centrale di Committenza “A.13 Dichiarazione accesso atti doc amm” Nel caso in cui un operatore intenda oscurare determinate parti della propria documentazione amministrativa, è tenuto altresì, ad allegare, unitamente al modello, anche i documenti interessati nella versione con le parti oscurate. Per documentazione amministrativa si intende anche la documentazione integrativa eventualmente richiesta a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio. L’offerta economica di START sarà pubblicata come da rispetto della normativa vigente.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, Coassicurazione, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A.14 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE E DOCUMENTI A CORREDO

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna mediante propria dichiarazione ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla Centrale di Committenza la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Si richiama quanto già indicato al punto 13 sull’utilizzo della lingua italiana per la redazione di tutta la documentazione. La dichiarazione deve indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice.

16. OFFERTA TECNICA

B.1 – Elaborati dell’Offerta Tecnica (peso massimo punti 80)

L’operatore economico inserisce nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel “Manuale d’uso”

l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione specificata nell'allegato "Criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici" per ciascun criterio e sub-criterio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta. Si raccomanda agli operatori di attenersi al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto documento in merito alla modalità di elaborazione e presentazione dell'offerta tecnica.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Gli elaborati grafici e le relazioni descrittive devono essere distinti e distinguibili in funzione degli elementi e sub elementi di valutazione, devono riportare chiaramente a quali elementi e sub-elementi si riferiscono ed essere confezionati in fascicoli facilmente distinguibili e individuabili in relazione ai predetti elementi e sub-elementi. Il numero delle schede e delle cartelle di cui allegato "Criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici" costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla celerità del procedimento; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, tuttavia il superamento del numero massimo o il contenimento all'interno di esso può essere valutato rispettivamente in modo negativo o positivo nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi o coefficienti, configurandosi come una leale collaborazione "anticipata" ai fini della valutazione dell'Offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo congiuntamente;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara congiuntamente;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara congiuntamente.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

B.2 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica

L'operatore economico allega una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il

concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

La dichiarazione deve essere resa mediante il modello B.2 proposto dalla Centrale di Committenza ed essere firmato digitalmente secondo le indicazioni di cui al precedente punto B.1.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Si ricorda che l'art. 36 del Codice prevede che:

- l'offerta del concorrente aggiudicatario sia accessibile a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione;
- le offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono rese reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma.

La stazione appaltante, nella comunicazione dell'aggiudicazione, dà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte tecniche.

Tali decisioni possono essere impugnate da parte degli operatori economici interessati. con ricorso notificato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione Trascorsi 10 giorni senza impugnazioni, la stazione appaltante consentirà l'accesso, ai sensi di legge, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica, con le modalità indicate nella comunicazione.

Nel caso in cui pervenga ricorso avverso le decisioni adottate sulle richieste di ostensione, il giudizio così instaurato si svolgerà nel rispetto dei tempi e con le modalità abbreviate, descritte dall'art. 36 del Codice.

Si ricorda che, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare segnalazione all'ANAC per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 6 del medesimo articolo 36.

B.2.1 - Copia offerta tecnica oscurata

Qualora il concorrente dichiari la presenza di segreti tecnici e/o commerciali nell'offerta tecnica, in questo spazio deve essere inserita l'offerta tecnica già oscurata nelle parti per le quali il concorrente nega l'accesso. Le parti oscurate dovranno essere coerenti con la dichiarazione di cui al punto B.2.

Si precisa che, in caso di accoglimento della richiesta di ostensione dell'operatore economico, l'offerta tecnica oscurata inserita in questo spazio sarà oggetto di accesso ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice.

Qualora il concorrente dichiari la non sussistenza nell'ambito dell'offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, per ovviare al problema dell'obbligatorietà di caricare su START l'offerta predetta, in questo spazio deve essere inserito nuovamente il modello B.2.

B.3 - Documentazione in caso di avvalimento migliorativo, cioè finalizzato a migliorare l'offerta.

Ai sensi dell'art. 104 comma 12 del Codice deve essere inserita nell'apposito spazio, nell'ambito dell'offerta tecnica, la seguente documentazione:

B.3.2 – La “DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA EX ART 104 DEL D.LGS. 36/2023”, resa con l'apposito **modello** predisposto dalla Centrale di Committenza e allegato alla documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente

il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice**, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima.

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

B.3.3 - CONTRATTO DI AVVALIMENTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria e più essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avvalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell'originale cartaceo.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma secondo le indicazioni specificate nel "Manuale d'uso" l'Offerta economica che deve essere sottoscritta secondo le modalità specificate per l'Offerta Tecnica al precedente paragrafo 16.B.1.

C.1 Offerta Economica (generata in automatico dalla PAD)

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve indicare:

a) ribasso percentuale unico che sarà espresso sulla base d'asta di € 610.509,09 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Trattandosi di appalto a misura, tale ribasso unico percentuale si applicherà alle voci dell'elenco prezzi posto a base di gara.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

b) gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del Dlgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e

comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) i costi della manodopera, ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L, dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Con riferimento alla spesa per la manodopera, l'Autorità di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al Responsabile Unico di Progetto del Comune convenzionato per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. Ricevuta comunicazione dell'esito positivo di tale verifica, l'Autorità di gara procede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera svolta dal RUP, l'Autorità di Gara con la proposta di aggiudicazione propone l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, **con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto 15.A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

C.2 Dichiarazione contratto applicato e eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele Contratti DOCUMENTO OBBLIGATORIO da compilare da parte di ciascun operatore.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante deve dichiarare l'equivalenza delle tutele riempiendo le tabelle proposte nel modello C.2 contenente le dichiarazioni previste dall'art. 11 comma 4 del Codice e dell'allegato I.01.

(Si precisa che, in base alla disciplina contenuta nell'allegato I.01, si considerano comunque equivalenti le tutele dei CCNL nazionali e territoriali, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, con organizzazioni datoriali anche diverse dal quelle che hanno sottoscritto il CCNL indicato dalla stazione appaltante, purché attinenti al medesimo sotto settore ed a condizione che ai lavoratori sia applicato il CCNL corrispondente alla dimensione e natura giuridica

dell'impresa. In tal caso, essendo in presenza di una presunzione legale di equivalenza, non occorre che l'operatore economico riempia le tabelle inerenti l'equivalenza delle tutele ma solo indichi il contratto applicato.

La verifica delle c.d. tutele equivalenti viene eseguita dal RUP prima dell'aggiudicazione efficace in quanto si tratta di un adempimento che si colloca nella subfase della verifica dell'anomalia dell'offerta e viene svolto con le regole dell'art.110 del D.Lgs.n.36/2023 *richiedendo per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni*

Il modello C.2, debitamente compilato e firmato digitalmente, deve essere inserito nell'apposito spazio previsto nella piattaforma per la procedura di cui trattasi da ciascun soggetto tenuto alla presentazione della domanda di partecipazione congiuntamente

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

CRITERIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIO RAPPORTO QUALITA'/PREZZO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal Comune Committente.

Il Comune Committente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Inoltre, la stazione appaltante può avvalersi del disposto dell'art. 107, c. 2 del Codice e non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, qualora questa non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento "Criteri di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici" allegato al presente disciplinare. Nello stesso documento sono specificati "*il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica*", "*il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica*".

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039), e nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice, che garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle

offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara sarà debitamente verbalizzata.

La prima sessione ha luogo il giorno 17 febbraio 2026 alle ore 13:30 salvo diversa indicazione tramite la PAD.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

19.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000, la gara sarà presieduta dall'Autorità di gara.

Il Responsabile della fase di affidamento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne, ai sensi dell'art. 92 del Codice, le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Nella prima seduta, il Responsabile della fase di affidamento prende atto delle buste pervenute sulla piattaforma START entro il termine perentorio. Successivamente accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario

Il Responsabile della fase di affidamento, adotterà il provvedimento che determina esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l'adozione delle relative comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

19.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione è composta da un numero dispari di componenti pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Possono essere nominati componenti supplenti.

La Centrale di Committenza e il comune Committente pubblicano, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 28, comma del Codice e sulla piattaforma START nell'area dedicata alla gara.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale START.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19.3 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In deroga a quanto previsto da Bando- Tipo ANAC 1/2023, l'apertura delle buste virtuali B in seduta di gara verrà fatta dal responsabile della fase di affidamento anziché dalla Commissione giudicatrice, trattandosi di attività che richiede una verifica di tipo meramente amministrativo e non discrezionale, e in quanto tale modalità è rispondente ad esigenze di natura organizzativa e di semplificazione procedurale.

Il Responsabile della fase di affidamento procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e della firma digitale ed a metterli a disposizione della Commissione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione attribuisce i punteggi alle singole offerte tecniche, inserisce detti punteggi nel sistema telematico.

La commissione redigerà apposito verbale e gli esiti della valutazione saranno registrati dalla Piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica secondo le indicazioni che verranno pubblicate sul Portale la seduta potrebbe essere anche organizzata in modalità virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della fase di affidamento l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

19.4 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In applicazione degli artt. 54 e 110 del Codice, trattandosi di appalto di procedura sotto soglia comunitaria, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, sono considerate anormalmente basse

le offerte che:

presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, l'Autorità di gara, informata dalla Commissione, trasmette la documentazione al RUP che procede, avvalendosi della commissione se ritenuto necessario, a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Comune Committente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP comunica l'esito della verifica dell'anomalia delle offerte al responsabile della fase di affidamento che esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

“Ai fini della verifica di anomalia la Commissione Giudicatrice fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima delle eventuali riparametrazioni” (Consiglio di Stato, sez. III, 01 agosto 2016, n. 3455 e sez. V, 30 gennaio 2017, n. 373)

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

– l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. *La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link:*

<https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori

N.B. *L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.*

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 il Comune Committente, provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del Dlgs n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del Dlgs 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dal Comune Committente alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 55 comma 2 del Codice, non si applica il termine dilatorio dei 32 giorni per la stipula del contratto previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, essendo una procedura di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Alla stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del codice, la garanzia definitiva che è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Centrale di Committenza e del Comune Committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario [ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

La disponibilità dei documenti sopra indicati è garantita dalla PAD tramite la funzionalità dell'accesso agli atti.

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati, nella comunicazione dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta tecnica contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la S.A. inviata tramite la PAD dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la S.A. rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso è consentito previa richiesta a mezzo pec all'indirizzo:
circondario.empolese@postacert.toscana.it

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del

Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Empoli, il 29.01.2026

Il Funzionario EQ
UOC Gare e contratti - Centrale di Committenza
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa
R.P. Fase di affidamento
(Dott.ssa Catia Consolati)
(atto sottoscritto digitalmente in conformità al Dlgs 82/2005)